



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 28/06/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 14.7.2016, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 36.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 300,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.7.2020, dopo aver pagato la rata n. 48. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 115,92.
3. Con ricorso presentato il 28.1.2021, preceduto da reclamo dell'8.1.2021, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo la restituzione della somma di € 3.022,52, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019.
5. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il proprio comportamento, in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, nei confronti delle quali ha riposto un legittimo affidamento. Evidenzia che l'ontologica distinzione fra oneri rimborsabili e non rimborsabili in caso di estinzione anticipata è stata a suo tempo ampiamente riconosciuta anche dal legislatore interno per cui il principio di rimborsabilità



di tutti i costi non può trovare alcun riscontro all'interno del nostro ordinamento. Osserva che l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE dispiega un'efficacia nei rapporti tra Stato membro e singolo e non anche un'efficacia diretta nei rapporti tra privati. Richiama a sostegno le sentenze del Tribunale di Vicenza n. 1907/2020, del Tribunale di Napoli n. 10489/2019 e 2391/2020, del Tribunale di Monza n. 2573/2019, del Tribunale di Cassino datata 2.2.2021 nonché le ordinanze del Tribunale di Torino n. 3823/2020 e del Tribunale di Roma n. 49639/2021. Aggiunge che non può escludersi che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza, con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere, sia fonte di successive contestazioni dell'operato degli amministratori nel caso in cui tale esborso dovesse *ex post* rivelarsi non dovuto. Afferma che le commissioni di attivazione non sono rimborsabili *pro quota*, in quanto percepite *up front* dall'intermediario. Evidenzia che le commissioni di gestione sono state rimborsate per l'importo di € 115,92, in sede di estinzione anticipata, secondo il criterio del costo ammortizzato, in conformità ai principi contabili IFRS-IAS. Cita la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto coerente l'utilizzo del predetto criterio, considerando applicabile il diverso metodo di calcolo delle commissioni non maturate c.d. proporzionale "*soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto*". Evidenzia che l'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento, sottoscritto dalla cliente per accettazione e presa visione in sede di stipula del contratto. Afferma che le commissioni di intermediazione non sono rimborsabili non rappresentando dei ricavi per l'intermediario, in quanto versate a terzi. Allega copia dell'incarico all'intermediario del credito e di fattura cumulativa, che include gli importi corrisposti in relazione al finanziamento in questione, nonché evidenza del relativo pagamento. Osserva che non sono ripetibili: i) le spese di istruttoria in quanto correlate ad attività precedenti alla concessione del prestito; ii) gli oneri erariali e le spese postali e di notifica in quanto corrisposti a terzi. Ritiene infondata la censura di invalidità delle clausole ad oggetto il mancato rimborso in caso di estinzione anticipata, poiché le stesse sono state esplicitamente approvate dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Richiama a sostegno la sentenza del Tribunale di Piacenza datata 16.3.2020.

6. Chiede: i) in via principale, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione e di istruttoria e degli oneri erariali nonché della domanda di dichiarazione di nullità delle clausole ad oggetto il mancato rimborso in caso di estinzione anticipata; ii) in via subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori, che sia decurtato dall'importo individuato quanto già offerto in sede di reclamo, pari a € 200,00; iii) in via di ulteriore subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, che sia decurtato dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 115,92.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della



Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).



- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione, delle spese di istruttoria e degli oneri erariali.

12. Si osserva che nel caso di specie le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria sono di natura *up front*, in quanto correlate ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, e vanno pertanto restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi. Le commissioni di gestione sono state restituite in sede di estinzione anticipata, secondo il criterio contrattuale. Le commissioni di intermediazione sono di natura *up front* come risulta dal conferimento di incarico. La voce di costo relativa agli oneri erariali include indistintamente "altre spese amministrative" (spese postali e di notifica) e pertanto tale costo va ritenuto di natura *recurring* e restituito secondo il criterio *pro rata temporis*.

13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese, è pari a € 2.020,69, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	8,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,87%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 1.026,00	€ 615,60 ○	€ 409,03 ⊕	○	€ 409,03	
○	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 193,20	€ 115,92 ○	€ 77,02 ○	⊕ € 115,92	€ 0,00	
○	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 350,00	€ 210,00 ○	€ 139,53 ⊕	○	€ 139,53	
○	costi di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 3.600,00	€ 2.160,00 ○	€ 1.435,20 ⊕	○	€ 1.435,20	
○	oneri erariali e altre spese (<i>recurring</i>)	€ 61,55	€ 36,93 ⊕	€ 24,54 ○	○	€ 36,93	
⊕			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00	
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.020,69
interessi legali	si ▼

14. All'accoglimento del ricorso nei termini indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.021,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA